

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1196

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORMICA, COLUCCI, BORGOGGIO, PIRO, AMODEO

Presentata il 26 gennaio 1984

Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1) La legge 9 ottobre 1971, n. 825, aveva delegato al Governo la emanazione delle disposizioni occorrenti per la completa riforma del sistema tributario secondo i principi costituzionali della contribuzione della spesa pubblica in ragione della rispettiva capacità contributiva e della progressività specificati in una serie di criteri direttivi. Essa aveva, a tal fine, previsto, negli articoli 1, ultimo comma, ed 11, che tali disposizioni concernessero anche l'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria, adeguandoli alle esigenze del complesso delle riforme del sistema tributario, del perfezionamento dei servizi di rilevazione della materia imponibile, del miglioramento dell'efficienza e del rendimento degli uffici preposti all'accertamento ed alla riscossione.

Sarebbe stato auspicabile che, al riordinamento del complesso dei tributi nel-

la loro disciplina sostanziale ed ai mutamenti semplificatori e razionalizzatori che ne sarebbero seguiti, si accompagnasse, se non precedesse, quello dell'Amministrazione finanziaria e della sua attività, quali strumenti indispensabili per il conseguimento dei fini perseguiti con l'applicazione di tale disciplina, in maniera da rendere con tempestività struttura degli uffici e procedimenti del loro operare strettamente aderenti alle esigenze funzionali dell'imposizione tributaria e delle attività connesse nei rispettivi rinnovati profili, senza esorbitanze o insufficienze preclusive, entrambe, di un adeguato rapporto fra Stato e contribuente.

La delega legislativa così conferita al Governo, peraltro, è stata esercitata quanto al riordinamento dei tributi, che sono stati delineati nella loro disciplina di base pur suscettibile dei perfeziona-

menti e dei correttivi susseguenti, ma non anche quanto al riordinamento dell'Amministrazione finanziaria al quale pure si era rivolta l'attenzione del Governo mediante approfonditi studi sia degli uffici ministeriali che di apposita commissione, sulla cui base era stato predisposto altro limitato disegno di legge di delega rimasto senza seguito per l'anticipato scioglimento del Parlamento.

La prospettiva di un sistema tributario compiutamente disciplinato, in ragione della più completa aderenza ai principi costituzionali informati a loro volta alle concezioni più moderne e razionali del fenomeno economico-finanziario, si palesa perciò allo stato attuale monca del suo indispensabile sfondo operativo tuttora stratificato sull'ordinamento alluvionale risultante da oltre un secolo di legislazione per lo più episodica e conformato sulla misura non compatibile del sistema tributario antecedente.

Le istanze impellenti che muovono da simile situazione, che è di disagio e di spreco insieme, determinano l'urgenza di provvedere con sollecitudine a completare la riforma tributaria, nella parte in cui essa è rimasta inattuata, secondo le linee tracciate dall'originaria legge di delega legislativa, ma facendo tesoro dell'esperienza, nel frattempo maturata nell'applicazione del nuovo sistema tributario e degli apporti di studi ed elaborazioni a questo seguiti.

2) La proposta di legge, sulla quale si riferisce, intende soddisfare appunto le suddette istanze e concludere in un ordinamento snello, agile ed il più possibile razionale l'insieme delle strutture personali e strumentali destinate alla provvista delle entrate dello Stato e precipuamente di quelle tributarie, quali sono state profilate e disciplinate dalle norme di riforma del sistema o si andranno assestando in reciproco condizionamento con tali strutture nel quadro ineludibile delle norme costituzionali e nel riferimento costante dell'articolato, ma unitario, assetto amministrativo dello Stato nel suo complesso.

La necessità di un nuovo ordinamento dell'Amministrazione finanziaria, determinata dalle novità del sistema tributario, ma avvertita con sensibilità acuta ed urgente da forze politiche e sindacali mosse dagli interessi di cui sono portatori e quindi da un profondo sentire dell'intero corpo sociale sulla spinta di un impetuoso sviluppo culturale, sociale ed economico del Paese, era stata rappresentata, in efficace sintesi delle iniziative e degli approfondimenti precedenti, da linee programmatiche sottoposte alla valutazione critica delle parti politiche e sindacali.

Si è voluto anzitutto adoperare lo strumento della legislazione delegata e limitare quindi il contenuto delle norme proposte alla delimitazione dell'oggetto della stessa ed alle indicazioni dei principi e dei criteri direttivi cui essa deve ispirarsi, oltre che del tempo in cui il potere relativo deve essere contenuto, nonché al procedimento di normazione ed a talune norme immediatamente prelettive di più urgente rilevanza. La complessità della materia da disciplinare, le sue numerose implicazioni con altre materie prossime o meno prossime, le peculiarità tecniche delle soluzioni da adottare, l'opportunità di una gradualità di emanazione delle norme da rapportare via via ad esperienze ed esperimentazioni nell'attuazione di talune di esse o da porre a presupposto le une delle altre, inducono appunto alla scelta di un tale strumento più idoneo ad una meditata, attenta, rifinita formulazione di norme destinate già nel momento dell'entrata in vigore a comporsi in sistema con trasparenza di univoca interpretazione per quanto possibile, una volta che la sovrana volontà del Parlamento abbia determinato il chiaro quadro di indirizzo, nel quale esse devono iscriversi.

I principi ed i criteri direttivi contenuti nello schema contemplanò il nuovo quadro dell'Amministrazione finanziaria nei suoi tre aspetti essenziali: l'ordinamento degli uffici centrali e periferici, lo stato giuridico del personale dipendente, gli strumenti materiali e le procedure necessari all'azione amministrativa.

Nel primo aspetto si è voluto semplificare la linea strutturale degli uffici nella rispettiva collocazione territoriale e funzionale e nella ripartizione delle reciproche attribuzioni, muovendo da tre criteri essenziali: la centralità delle funzioni di studio, programmazione, coordinamento ed indirizzo, sia pure articolate in ragione di circoscrizioni territoriali ripartite; la localizzazione periferica della generalità delle funzioni operative, che non abbiano natura di indivisibilità rapportata ad ambiti territoriali di maggiore ampiezza; la sostanziale unitarietà del fenomeno tributario, pur esprimendosi in molteplici aspetti da coordinare perciò nell'azione di accertamento, riferendoli in simultaneità logica all'unico soggetto passivo attraverso un unico ufficio accertatore. Ne è derivata così la configurazione di uffici centrali e regionali preposti alle funzioni di studio, programmazione, coordinamento ed indirizzo (fatte salve talune funzioni operative a quelle strettamente connesse o comunque indivisibili), di uffici periferici esclusivamente operativi con pienezza di poteri nelle rispettive competenze territoriali e per materia, di uffici ispettivi volti a seguire l'attività di questi nei rapporti con i contribuenti e ad informarne i primi per la loro azione di indirizzo e di controllo.

Nel secondo aspetto, nell'intento originario di ridurre ad unità, nella misura maggiore possibile, la straordinaria varietà di qualificazione del personale dipendente dell'Amministrazione finanziaria espressa in sessantanove ruoli, si è sovrapposta l'esigenza di riprodurre per esso la disciplina della recente legge 11 luglio 1980, n. 312, che tale varietà ha sostanzialmente precluso con la previsione delle qualifiche funzionali per tutto il personale dello Stato in sostituzione di ruoli e carriere. Con tale termine di riferimento e nella constatazione di funzioni specifiche dell'Amministrazione finanziaria non ravvisabili per altre Amministrazioni dello Stato, si è voluto dare particolare rilievo anche retributivo a peculiari profili professionali che per esse sono richiesti e che si ritiene possano essere

il punto di forza della rigenerata attività tributaria. È perseguito così il duplice scopo di una duttile e costantemente adeguata distribuzione del personale disponibile, fuori della sclerotizzazione determinata dall'attuale ordinamento, nonché di un sempre più elevato livello qualitativo commisurato alla natura delle mansioni a ciascuno affidate.

Nel terzo aspetto si è dato particolare rilievo alla disciplina del sistema informativo ed all'automazione dei servizi concernenti la attività finanziaria con il necessario adeguamento delle procedure relative, sulla scia dei programmi già realizzati o in via di realizzazione e nella prospettiva di una Amministrazione costantemente consapevole della propria concreta sfera di azione, degli obiettivi perseguibili, dei risultati ottenuti, degli strumenti disponibili, dei dati di fatto utilizzabili. Si è poi considerata l'esigenza della provvista degli strumenti sia immobili che mobili, nonché l'opportunità di facilitare la mobilità del personale al di là delle attuali difficoltà di sistemazione abitativa in numerose sedi di uffici finanziari e venire incontro ad altre necessità del personale stesso con adeguati servizi sociali. Risultati del genere si è ritenuto di poter conseguire mediante: la scorporazione, per quanto riguarda il fabbisogno dell'Amministrazione finanziaria, del servizio di provveditorato dal Provveditorato generale dello Stato e la istituzione di un apposito economato in seno alla stessa; le previsioni di programmi di costruzione o di acquisti immobiliari sia per la destinazione ad uffici ed a servizi sociali per il personale sia per la concessione in locazione ad uso abitazione di detto personale dove se ne manifesti la necessità; l'adozione di procedimenti speciali per l'attività del servizio di economato e la realizzazione dei suddetti programmi.

3) La proposta di legge ha contenuto la determinazione dell'oggetto della delega legislativa, della sua durata, del procedimento relativo e dei principi e criteri direttivi in 26 articoli distribuiti in 5 titol-

li, il primo dei quali con 2 articoli riguarda la delega ed i suoi limiti, il secondo con 7 articoli l'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria, il terzo con 8 articoli il riordinamento dello stato giuridico del personale, il quarto con 7 articoli norme particolari per il sistema informativo e i programmi di acquisizione di beni ed il quinto con 2 articoli norme finali sugli impegni e gli oneri di spesa.

4) Il titolo I riguarda la delega legislativa nel suo oggetto, nei limiti, nella durata e nel procedimento.

L'articolo 1 definisce l'oggetto della delega nei suoi tre obiettivi di: adeguare l'ordinamento degli organi e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze al nuovo sistema tributario ed alle esigenze connesse con gli altri compiti previsti da norme dello Stato e della Comunità economica europea, rispetto alle quali assume particolare posizione l'attività doganale, nonché gli uffici ed il personale che la esplicano, come è stato rilevato nelle osservazioni di talune organizzazioni sindacali; conformare lo stato giuridico e dei ruoli del personale finanziario al suddetto ordinamento, tenuto conto della nuova disciplina prevista dalla legge 11 luglio 1980, n. 312; semplificare e razionalizzare le procedure amministrative in relazione al previsto completamento dell'automazione dei servizi finanziari.

L'articolo 2 regola il procedimento ed i tempi dell'esercizio della delega, ricalcando le prescrizioni della legge 9 ottobre 1971, n. 825, dimostratesi di efficace e sollecita applicazione.

5) Il titolo II pone i principi ed i criteri direttivi sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria da riorganizzare attraverso la funzionale collocazione degli organi e degli uffici in modo da realizzare la centralità, articolata anche territorialmente, delle attività di studio, programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo in contrapposto alla localizzazione periferica della generalità delle funzioni operative, che non siano

riferibili all'intera collettività o a parti intermedie di essa.

L'articolo 3 fissa così il principio del più ampio decentramento amministrativo possibile con attribuzione di tutte le funzioni amministrative agli organi periferici, salve quelle di ordine generale o che importino rilevanti impegni di spesa, nonché i relativi poteri di decisione.

Resta fermo il potere di controllo degli organi sovraordinati sull'esercizio di tali funzioni con le conseguenti eventualità sostitutive da specificare. Ne risulteranno così determinate specifiche sfere di competenza per gli uffici periferici e definiti i poteri esclusivi di decisione a prevenzione di sovrapposizioni, omissioni e conflitti di attività costituenti remora ad una corretta e fruttuosa azione amministrativa.

L'articolo 4 prevede, quale perno della centralità delle funzioni di coordinamento, propulsione e controllo, l'istituzione del direttore generale del coordinamento in posizione di diretta collaborazione col Ministro nell'attività di coordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione centrale nel loro vicendevole svolgersi verso finalità unitarie, di vigilanza sull'efficienza e sul rendimento degli organi centrali e periferici e di gestione dei servizi indivisibili in maniera da renderne possibile la utilizzazione da parte degli altri organi centrali, senza alcuna sovraordinazione gerarchica. Il direttore generale del coordinamento è così configurato come l'organizzatore dell'attività amministrativa diretta del Ministro, senza porsi come diaframma tra lo stesso e tutti gli altri organi, e nello stesso tempo viene destinato ad esprimersi nell'avvicinarsi dei Ministri, di cui goda fiducia, la continuità dell'azione amministrativa dell'Amministrazione finanziaria. A supporto di tale sua posizione è posto un ufficio, nel quale sono collocati oltre ai servizi nei quali si esprime l'attività di coordinamento, vigilanza diretta e propulsione nel complesso dell'Amministrazione finanziaria, quegli altri servizi che, per non essere riferibili ad un singolo aspetto delle attribuzioni dei vari organi

o ad obiettivi specifici, presentano natura indivisibile e quindi accompagnano nei risultati tutta intera l'attività finanziaria.

Un particolare rilievo viene dato all'ufficio legislativo, attesa l'importanza che nella ordinaria attività finanziaria assume la preparazione delle norme in funzione della riserva costituzionale di legge per l'imposizione tributaria. Da segnalare altresì l'autonoma considerazione fatta al servizio di informatica, per il sempre maggiore ausilio che da essa dovrà essere fornito all'Amministrazione finanziaria in ogni suo aspetto della sua attività.

L'articolo 5 tende a realizzare una ulteriore forma di coordinamento e di razionalizzazione dei servizi attraverso una nuova articolazione dell'Amministrazione centrale in direzioni generali, secondo l'esigenza di raggruppare funzioni omogenee attualmente distribuite fra le undici direzioni generali esistenti.

Gli aspetti più qualificanti della nuova ripartizione riguardano il raggruppamento in una unica direzione generale dei servizi inerenti alle imposte sul reddito, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle imposte indirette sugli affari, ai tributi locali e alle entrate speciali e la concentrazione in una sola direzione generale dei servizi relativi all'amministrazione del personale e agli affari generali, ferme restando le altre direzioni generali residue, dopo la soppressione di quella del contenzioso e delle entrate speciali.

A ciascuna delle direzioni generali così raggruppate saranno attribuite competenze relative all'attuazione delle attività di informatica, alle relazioni internazionali, alle attività di studio, programmazione e controllo sui risultati dell'azione amministrativa, ai servizi del contenzioso attualmente attribuite a direzioni generali apposite.

In ossequio ai principi di decentramento amministrativo, enunciati nell'articolo 3, alle direzioni generali vengono attribuite, nell'ambito delle rispettive competenze, essenzialmente compiti di indirizzo, di programmazione e di coor-

dinamento delle attività degli organi periferici, pur senza escludere funzioni operative in particolari settori. I compiti fondamentali dell'amministrazione centrale saranno, quindi, quelli di curare la predisposizione di atti di iniziativa legislativa e la emanazione di norme regolamentari, la risoluzione di questioni di larga massa, il coordinamento generale delle direttive da impartire in materia tributaria, le attività di studio, di programmazione, di controllo sui risultati dell'azione amministrativa, la gestione dei capitoli di bilancio, gli affari generali e l'amministrazione del personale, per quanto non decentrabile.

Viene prevista l'eventualità che le direzioni generali, se necessario, siano articolate in non più di dieci direzioni centrali, comprendenti ciascuna servizi unitari o omogenei o interdipendenti.

L'articolo 6 prevede norme per il riordinamento ed il potenziamento della Scuola centrale tributaria, attraverso l'istituzione di sedi decentrate e di un convitto interno per i partecipanti ai corsi, nonché degli opportuni collegamenti con i servizi centrali e regionali per l'istruzione ed il perfezionamento professionale del personale.

L'articolo 7 prevede l'istituzione delle direzioni regionali di finanza in capoluoghi di regione con eventualità di commisurare le rispettive circoscrizioni riguardo a più regioni in maniera da ripartire i servizi, in tutto o in parte, su basi territoriali il più possibile omogenee.

Il proposito di istituire uffici del genere non è nuovo ed ha formato oggetto di proposte, discussioni, dibattiti in tutti i convegni di studio che in materia di riforma tributaria si sono tenuti negli ultimi trenta anni. La direzione generale di finanza è parsa così momento di composizione e elemento unificante di tutte le sovrapposizioni di attribuzioni e di competenze che dal 1936 hanno caratterizzato, e non certamente in senso positivo, le attività periferiche dell'Amministrazione finanziaria. L'aver attribuito nelle riforma degli istituti tributari del 1936 a due organi diversi le funzioni direttive (inten-

denza di finanza) e le funzioni ispettive (ispettorati compartimentali) ha ingenerato negli uffici operativi perplessità ed ambiguità, che hanno provocato una serie di adempimenti inutili e di duplicazioni di incombenze, che lungi dall'apportare contributi positivi, hanno arrecato gravi pregiudizi alla funzionalità e all'efficienza dell'attività tributaria.

Altra esigenza fondamentale, per una più funzionale organizzazione dei servizi tributari, ripetutamente affermata, è quella di operare un vasto decentramento di funzioni dal centro alla periferia. La direzione regionale così come disegnata realizza compiutamente tutte queste esigenze. Essa, infatti, da una parte attua l'unificazione delle funzioni direttive con quelle ispettive e dall'altra si pone come organo periferico di ampio decentramento di funzioni di programmazione e di coordinamento; di indirizzo e di direzione finora svolte in forma accentrata, piuttosto disarticolata ed in ogni caso secondo un modello non più adeguato alla nuova realtà del Paese e alle nuove istanze dei cittadini-contribuenti.

È previsto che alle direzioni regionali spetti il compito, in pienezza di poteri e di responsabilità, di tradurre gli indirizzi e le direttive di massima, dettati dalle direzioni generali, programmando, indirizzando e coordinando l'attività svolta da tutti gli uffici finanziari dipendenti, compresi nel territorio della propria circoscrizione.

Il coordinamento è esteso all'attività dei servizi operativi del Corpo di guardia di finanza, anche al fine di evitare la duplicazione di funzioni, attraverso la ricerca di adeguati rimedi ai conflitti di attribuzione fra gli organi preposti agli stessi servizi ed ai conseguenti riflessi negativi sui contribuenti.

La struttura interna delle direzioni regionali è disegnata come articolata in servizi corrispondenti, quanto meno per numero e competenze, alle direzioni centrali, prevedendosi, altresì, nel loro seno l'istituzione di un servizio ispettivo, posto alle dirette dipendenze del direttore generale, di un servizio per l'istruzione pro-

fessionale del personale, di un servizio di economato e di un servizio contabile.

Il servizio ispettivo è previsto con pienezza di compiti sia per le verifiche interne (nei confronti di tutti gli uffici finanziari dipendenti) sia per le verifiche esterne (nei confronti di tutti i contribuenti soggetti passivi di imposta) esercitabili sia per iniziativa diretta, sia su richiesta del servizio centrale degli ispettori tributari.

La implicita soppressione delle intendenze di finanza induce ad attribuire alle direzioni regionali di finanza, unico organo sovraordinato agli uffici periferici, le competenze ad esse assegnate dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, in materia di ricorsi amministrativi e di definizione in via amministrativa dei contesti relativi a reati punibili con la sola multa.

L'articolo 8 disegna la nuova organizzazione degli uffici finanziari periferici senza riferimento al livello provinciale. Tali uffici sono distinti in uffici tributari, centri di servizio, uffici tecnici erariali, ufficio per il calcolo delle aree del nuovo catasto, conservatorie dei registri immobiliari, circoscrizioni doganali, dogane, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, laboratori chimici delle dogane, deposito generale e depositi compartimentali dei valori bollati.

Le innovazioni di maggiore rilievo sono date dall'unificazione nell'ufficio tributario dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, dell'ufficio IVA e dell'ufficio del registro, nonché dalla istituzione dei centri di servizio.

L'unificazione di tutti gli uffici impositori in un unico ufficio è una esigenza, al pari di quella della istituzione della direzione regionale di finanza, che è sempre emersa in tutti gli studi svolti in materia di riforma tributaria e in tutti i convegni di studio tenutisi negli scorsi decenni. Tale esigenza si è fatta più pressante dopo la riforma tributaria del 1973 particolarmente per ciò che concerne le imposte sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto. In ossequio alla necessità di pervenire all'unificazione sul piano normativo degli accertamenti delle anzidet-

te imposte, l'unificazione è stata prevista in modo da consentire di realizzare in un secondo momento anche un'organica fusione dei servizi dei suddetti uffici, ai fini dell'unicità dell'attività di accertamento nei confronti del singolo contribuente.

All'ufficio tributario viene attribuita ogni attività preordinata non solo all'accertamento dei tributi oggi gestiti dagli uffici delle imposte dirette, dagli uffici IVA e dagli uffici del registro, ma anche alla riscossione diretta e coattiva di tutte le entrate erariali.

Agli stessi uffici tributari verranno infine attribuite quelle funzioni, attualmente svolte dalle intendenze di finanza, che, in relazione alla specifica opportunità di decentramento operativo, non vengono affidate alle direzioni regionali.

Le circoscrizioni degli uffici tributari sono previste in numero e con distribuzione determinati in relazione al numero dei contribuenti, al gettito dei tributi da amministrare nonché agli insediamenti economico-produttivi della zona. Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono sia una maggiore omogeneità nei carichi di lavoro e nelle procedure operative sia l'uniformità di indirizzi e l'efficacia del coordinamento, anche a fronte di una presenza capillare ed articolata nel territorio. Si vuole in sostanza evitare che si verificano situazioni anomale nella dimensione degli uffici, che a tutt'oggi sussistono, con conseguenze di inefficienza e di antieconomicità di gestione.

Agli stessi principi si ispira la previsione della possibilità di articolare in più servizi territoriali gli uffici aventi competenza nei comuni più popolosi, per consentire una razionale distribuzione dei servizi tributari nelle aree urbane più densamente popolate e, conseguentemente, una più efficace lotta all'evasione ed un servizio di assistenza ai contribuenti più puntuale e preciso.

Non è stata considerata la proposta intesa a separare dagli uffici tributari le funzioni di difesa e di rappresentanza innanzi alle commissioni tributarie. L'obiezione che solo l'ufficio tributario che ha effettuato l'accertamento dispone dei

necessari elementi e può curare in modo adeguato la difesa del proprio operato si ritiene che abbia una sua intrinseca validità.

Come conseguenza della soppressione delle intendenze di finanza, allo stesso ufficio tributario con sede nel capoluogo di provincia vengono assegnati i compiti attualmente svolti dalle intendenze medesime e non attribuiti ad altri uffici.

I centri di servizio sono stati istituiti con la legge 24 aprile 1980, n. 146, e ad essi sono stati attribuiti i compiti del controllo delle dichiarazioni dei redditi nelle fasi di ricezione e protocollazione del controllo dei versamenti bancari, della liquidazione dei tributi e conseguente formazione dei ruoli di imposta e della esecuzione dei rimborsi. Con l'articolo in esame viene prevista innanzitutto l'estensione dei compiti dei centri di servizio anche alle dichiarazioni IVA, da attuarsi con gradualità e dopo l'adeguamento delle norme sostanziali relative a tale tributo.

Viene previsto, altresì, che siano assegnate ai centri di servizio le funzioni attualmente svolte dallo schedario generale dei titoli azionari. Ciò consentirà di attuare un sostanziale decentramento di attività gestionali di natura analoga a quelle riguardanti il controllo delle dichiarazioni.

I centri di servizio potranno, inoltre, partecipare all'attività di accertamento allorché ciò si renda necessario in relazione ai risultati derivanti da controlli automatizzati senza pregiudizio alcuno per l'azione accertatrice dell'ufficio tributario.

Gli uffici tecnici erariali, l'ufficio calcolo aree nuovo catasto e le conservatorie dei registri immobiliari restano con le loro attribuzioni e competenze.

I servizi doganali e quelli delle imposte di fabbricazione, ai quali vengono riconosciute specifiche attribuzioni e competenze, restano ordinati secondo l'attuale struttura in circoscrizioni doganali, dogane, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette. È previ-

sta la possibilità di un loro riordinamento territoriale e l'eventualità di un trasferimento dei servizi delle imposte di fabbricazione negli uffici doganali in relazione alla evoluzione che potranno subire le imposte di fabbricazione, particolarmente in sede comunitaria, trasformandosi in imposte di consumo.

L'articolo 9 prevede che siano istituiti i Comitati tributari regionali, quali elementi essenziali di raccordo fra l'attività tributaria periferica e le istituzioni preposte alle diverse istanze politiche e sociali a livello locale. I detti Comitati, che avranno funzioni collaterali a quelle delle direzioni regionali di finanza, avranno lo scopo di rafforzare la partecipazione degli enti locali all'attività di accertamento e di programmazione degli uffici tributari. In particolare nel settore della programmazione l'apporto del Comitato tributario sarà di notevole entità, in quanto i risultati delle analisi da esso svolte costituiranno non solo l'area entro la quale la direzione regionale incanalerà l'attività accertatrice degli uffici tributari, ma trasmessi all'amministrazione centrale, potranno servire anche come elementi integrativi per la fissazione di criteri selettivi dall'articolo 6 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

La prevista composizione dei Comitati tributari è sufficiente garanzia di partecipazione attiva alla complessa azione tributaria delle diverse parti sociali.

I Comitati tributari, organi esterni all'amministrazione delle finanze e senza alcun vincolo di dipendenza gerarchica da essa, anche se con carattere di necessaria complementarietà ed integrazione, opereranno in stretta collaborazione con gli organi dell'amministrazione attiva e, pertanto, saranno presieduti dal direttore della direzione regionale di finanza, che ne disporrà la convocazione e ne disciplinerà i lavori, coadiuvato da una apposita segreteria, alla quale verranno addetti funzionari dell'amministrazione finanziaria.

6) Il titolo III contiene i principi ed i criteri direttivi per l'attuazione del rior-

dinamento dello stato giuridico e dei ruoli del personale.

Il primo obiettivo che si intende raggiungere con gli articoli 10, 11 e 12 è quello della unificazione dei ruoli del personale, come premessa fondamentale della mobilità, da attuarsi mediante due strumenti normativi: il ruolo unico del personale dirigenziale ed i nuovi istituti previsti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale non dirigente, in piena coerenza anche con le linee di fondo della riforma tributaria del 1971, che esplicitamente prevedeva il « riordinamento delle carriere e la loro eventuale fusione o soppressione ».

L'articolo 10 prevede il ruolo unico delle qualifiche dirigenziali, sia amministrative che tecniche, tenuto conto che la funzione preminente è quella di organizzare, dirigere e coordinare l'attività istituzionale dell'ufficio cui il dirigente è preposto, imprimendo all'azione amministrativa propria dell'ufficio stesso l'impulso necessario al suo proficuo svolgimento. Per necessità operative di taluni uffici, che espletano compiti esclusivamente tecnici, ed al fine di assicurare il dovuto spazio alle competenze tecniche, per le quali sono ben note le già considerevoli difficoltà di reclutamento (ingegneri, chimici, specialisti di informatica, eccetera), si prevede in favore di tali categorie di personale una specifica riserva di posti.

È previsto che al direttore generale del coordinamento e ai direttori generali possa essere attribuita la qualifica di dirigente generale di livello B allo scopo di rivalutare le funzioni esplicate dai dirigenti dell'amministrazione finanziaria, di primaria e vitale importanza e con riflessi in tutti i settori dell'economia nazionale. È previsto conseguentemente che alle direzioni centrali ed alle direzioni regionali di finanza possano essere preposti dirigenti generali di livello C.

Naturale conseguenza dell'istituzione e di un solo ruolo dei dirigenti è stata l'unificazione effettuata con l'articolo 11 dei posti di direttore generale e di direttore di divisione ad esaurimento a suo

tempo determinati in applicazione delle disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e non ancora riassorbiti alla data di entrata in vigore dei decreti delegati.

L'articolo 12, affermato che l'ordinamento del personale non dirigente sarà modellato in base alle disposizioni contenute nella legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, intende evitare che in sede di determinazione dei profili professionali abbia a riprodursi, sotto altra veste, la deprecata frammentazione del personale in compartimenti separati attraverso la proposizione e la esasperata puntualizzazione dei caratteri distintivi — anche minimi — delle diverse attività, in luogo della necessaria ricerca degli elementi di omogeneità e quindi di unitarietà, con grave pregiudizio della già ricordata primaria esigenza della mobilità del personale tra i vari settori operativi dell'amministrazione finanziaria. Si dà poi attuazione all'altro obiettivo della istituzione dei profili peculiari per l'amministrazione finanziaria.

Gli operatori che sono in possesso di profili professionali peculiari non devono trovare corrispondenza in altre amministrazioni statali, ma devono essere specifici dell'amministrazione finanziaria, che ha necessità di dotarsi di un consistente nucleo di tali impiegati rigorosamente selezionati, ben motivati ed altamente specializzati, da utilizzare proprio in quei compiti che costituiscono il fulcro dell'attività istituzionale del Ministero delle finanze, talché la loro mancanza e la scarsa mobilità condizionano pesantemente la lotta contro l'evasione fiscale.

L'articolo 13 determina la dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione finanziaria in relazione alle singole qualifiche funzionali, rapportandola alla consistenza numerica dei ruoli soppressi ed alle necessità connesse al nuovo ordinamento degli uffici centrali e periferici e tenendo conto della necessità di assicurare una definitiva sistemazione anche organizzativa al personale

proveniente dalle abolite imposte di consumo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 649, e di sistemare normativamente una realtà ormai consolidata da quasi otto anni.

Le esigenze di personale connesse al nuovo ordinamento dell'amministrazione finanziaria, che sono state quantificate in non più di 20.000 unità, sono state individuate sulla base di determinati obiettivi funzionali da conseguire di seguito indicati: l'esecuzione e la notifica di 600.000 accertamenti annui, cioè circa tre volte gli accertamenti oggi svolti dagli uffici delle imposte e dell'IVA; una assistenza ai contribuenti più ampia ed approfondita di quanto avviene annualmente; la gestione della riscossione dei tributi diretti finora in carico al sistema esattoriale; l'assolvimento dei compiti attualmente svolti dalle intendenze di finanza in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari; l'insieme delle attività inerenti alla difesa ed alla rappresentanza dell'amministrazione dinnanzi alle commissioni tributarie; per i centri di servizio, un ciclo di lavorazione delle dichiarazioni che si completi in tempi e fasi più brevi di quelli attuali con un miglioramento netto della qualità delle procedure e della tempestiva esecuzione degli adempimenti amministrativi conseguenti. Attualmente la liquidazione delle dichiarazioni viene completata entro termini troppo ampi e gli esiti amministrativi hanno luogo anche due o tre anni dopo la presentazione delle dichiarazioni medesime e l'insieme delle procedure cartolari di verifica e spunta dei dati, risultanti dalle elaborazioni di incrocio effettuate dall'anagrafe tributaria, pongono problemi di risorse agli uffici delle imposte; per gli uffici tecnici erariali, l'attuazione del classamento e delle rendite del catasto terreni e del catasto fabbricati, il completamento del rilievo del territorio e lo smaltimento del carico di volture arretrate (4,7 milioni relative al catasto terreni e 3,7 milioni del catasto fabbricati); per le conservatorie dei registri immobiliari, un miglio-

mento qualitativo e quantitativo delle attività che ad esse competono, eliminando carichi di lavoro arretrati ed attivando nuove procedure in relazione allo sviluppo del sistema informativo; per gli uffici doganali, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e i laboratori chimici, potenziamento delle strutture in previsione di un aumento del 15 per cento del traffico internazionale e delle attività delle fabbriche di prodotti soggetti ad imposte di fabbricazione, di un incremento delle visite delle merci (dal 6 per cento al 10 per cento), delle verifiche alle aziende, delle analisi (del 50 per cento) compiute dai laboratori e la riduzione del ricorso al lavoro straordinario.

Gli uffici di nuova istituzione (uffici tributari e centri di servizio) sono stati determinati nelle strutture e nelle dimensioni ottime, tenendo conto delle caratteristiche degli adempimenti tipici di ciascun ufficio e, naturalmente delle procedure indicate alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 8. Si è quindi provveduto ad identificare le operazioni elementari connesse a ciascuno degli adempimenti da svolgere, le quali, anche se verranno condotte in un contesto diverso e più razionale di quello attuale, trovano peraltro un riscontro dimensionale nelle analoghe operazioni svolte oggi dagli uffici delle imposte, analizzate e studiate sulla base di apposite rilevazioni effettuate dall'anagrafe tributaria nel corso degli ultimi tre anni.

A partire, quindi, dai dati unitari in tal modo ottenuti, tenendo conto laddove opportuno (in particolare per i centri di servizio), degli incrementi di produttività conseguibili attraverso la razionalizzazione e l'automazione, si è provveduto a determinare, per ciascun profilo professionale, il numero di unità direttamente produttive necessarie al conseguimento degli obiettivi posti.

L'incremento di personale previsto è da porsi in relazione ad una struttura adeguata alle nuove dimensioni del fenomeno fiscale, alla prevista acquisizione dei nuovi onerosi compiti e al salto di

qualità nel servizio che si intende conseguire.

L'articolo 14 pone il principio e fissa i criteri per la formazione della piante organiche di tutti gli uffici centrali e periferici. Con tale previsione, che risponde ad una esigenza da lungo tempo avvertita in seno all'amministrazione finanziaria, si confida di poter realizzare una razionale distribuzione ed utilizzazione delle risorse di personale che porti al superamento degli squilibri oggi lamentati tra uffici con eccedenza ed altri assolutamente carenti di impiegati particolarmente per ciò che concerne gli uffici posti nell'Italia settentrionale e quelli posti nell'Italia meridionale.

Una particolare limitazione viene posta per gli impiegati forniti di peculiari profili professionali per i quali è previsto l'esplicito divieto di trasferimento in un ufficio presso il quale non risulti la disponibilità di organico.

Con l'articolo 15, in relazione a quanto si è detto in precedenza a proposito dei profili professionali peculiari, vengono dettate al legislatore delegate direttive particolarmente rigorose ai fini del primo inquadramento del personale negli anzidetti profili professionali e successivamente per il reclutamento del personale stesso. In deroga all'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che ha fissato, sia pure in via provvisoria, il principio della unicità dei concorsi per tutte le amministrazioni statali, si è previsto che per l'accesso ai profili professionali peculiari debba provvedere l'amministrazione finanziaria trattandosi di personale specifico della stessa, che non trova rispondenza in nessun'altra amministrazione statale.

L'articolo 15 contiene la disciplina relativa alle sedi di servizio, agli orari di lavoro, per i quali è consentita la possibilità di effettuare turni diversificati per l'espletamento di servizi di speciale natura, secondando una esigenza particolarmente avvertita nei settori dei servizi doganali e di meccanografia. Sono, inoltre, previsti per il personale di

tutte le qualifiche, particolari incentivi economici.

L'articolo 16 prevede l'attribuzione dell'amministrazione del personale ad una unica direzione generale, ottemperando alle istanze e alle richieste che da tempo sono state avanzate da studiosi di scienza dell'amministrazione e di tecniche organizzative e ponendo fine all'irrazionale attuale frazionamento tra ben nove direzioni generali, con le conseguenze negative che sono facilmente intuibili. Nel quadro dei principi del decentramento amministrativo enunciati nell'articolo 3, numerose funzioni in materia di amministrazione del personale devono essere attribuite alle direzioni regionali di finanza.

In particolare la direzione generale degli affari generali e del personale dovrà avere una competenza di carattere generale per tutto il personale del Ministero delle finanze in materia di instaurazione, svolgimento e cessazione del rapporto di impiego, di destinazione del personale alle direzioni generali e alle direzioni regionali di finanza, di trasferimenti del personale fra le direzioni generali e fra le direzioni regionali di finanza e di ogni altro provvedimento concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico di quiescenza. Al fine di garantire la migliore funzionalità di tutti i servizi dell'amministrazione finanziaria e di rendere compartecipi anche le altre direzioni generali nella utilizzazione più proficua del personale disponibile, sarà previsto che la competenza di ordine generale, attribuita alla direzione generale degli affari generali e del personale, debba essere esercitata, per quanto attiene ai provvedimenti relativi alla prima destinazione e ai trasferimenti, sentite le direzioni generali competenti e secondo programmi coordinati dal direttore generale del coordinamento. Alle direzioni regionali di finanza sarà attribuita, e questo è uno degli elementi caratterizzanti del nuovo sistema di amministrazione del personale, la competenza a disporre le destinazioni, i trasferimenti e le temporanee as-

segnazioni del personale ad esse assegnato dall'amministrazione centrale fra i diversi uffici dipendenti. Tale radicale innovazione, rispetto al sistema oggi vigente, dovrebbe contribuire — attraverso la responsabilizzazione del direttore regionale, cui ovviamente verrebbe imputata ogni disfunzione riscontrabile nella ripartizione delle risorse di personale tra i settori operativi — alla migliore utilizzazione possibile dei dipendenti nell'ambito di ciascuna regione anche sotto il profilo della mobilità tra i diversi uffici. Alle direzioni regionali di finanza sarà devoluta anche la competenza ad emettere provvedimenti relativi a materie (che dovranno essere tassativamente indicate dal legislatore delegato), la cui trattazione in sede locale appare più conveniente sotto il profilo economico ed organizzativo, come, ad esempio, i collocamenti a riposo per limiti di età e le liquidazioni dei trattamenti di quiescenza (di recente decentrati in sede periferica con ottimi risultati), la regolarizzazione delle assenze per infermità, eccetera.

L'articolo 17 contiene norme dirette ad incentivare al massimo la mobilità del personale, attribuendo agli impiegati che saranno trasferiti per esigenze di servizio una congrua indennità di prima sistemazione, assolutamente indispensabile per il trasporto delle masserizie.

7) Il titolo IV contiene norme particolari che riguardano l'ampliamento e il completamento del sistema informativo nell'ambito dell'amministrazione finanziaria e la provvista di altri strumenti mobiliari ed immobiliari dell'azione amministrativa.

Si è già detto in precedenza dei progetti di automazione che l'amministrazione finanziaria ha avviato negli anni scorsi e della inderogabile necessità che essa ha di pervenire in tempi brevi o al più in tempi medi allo svolgimento in forma automatizzata, ovviamente laddove ciò è possibile, di tutte le attività amministrative sia centrali che periferiche.

L'articolo 18 afferma esplicitamente tale esigenza e dà carico al legislatore delegato di dettare norme specifiche intese ad adeguare, secondo criteri di razionalità e di semplificazione, le procedure amministrative alle esigenze dell'automazione.

L'articolo 19 detta norme intese a dotare di sedi idonee e funzionali gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione finanziaria e gli occorrenti servizi sociali nonché le strutture didattiche e periferiche e quelle ricettive per i discenti della scuola centrale tributaria, e l'articolo 20 detta norme intese a far acquisire all'amministrazione finanziaria un congruo numero di alloggi per aumentare al massimo la mobilità del personale, al quale saranno concessi in locazione.

Sembra opportuno rammentare che per una più efficiente funzionalità della scuola centrale tributaria, l'esigenza di dotare la scuola stessa di un convitto destinato ad ospitare i partecipanti ai corsi è stata avvertita non appena essa ha cominciato a funzionare, tant'è che nel regolamento di attuazione della legge istitutiva della scuola, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1962, n. 2039, agli articoli 21 e seguenti è stata fin d'allora prevista e disciplinata l'istituzione di un convitto. Tale disposizione, tuttavia, non ha mai potuto trovare attuazione per indisponibilità di un idoneo fabbricato. Si soggiunge che la istituzione del convitto è particolarmente avvertita dai funzionari direttivi di prima nomina, che sono tenuti per disposizione di legge a frequentare obbligatoriamente all'atto dell'immissione in carriera un corso di sei mesi.

Il programma di interventi straordinari per assicurare, in relazione a quanto si è in precedenza detto, la disponibilità di alloggi in favore del personale dell'amministrazione finanziaria, riguarda alloggi tutti del tipo economico, secondo le caratteristiche stabilite in materia della vigente legislazione.

Sono stati previsti, in via normale, l'adozione di un programma di acquisti e

costruzioni e, in via straordinaria e cioè in attesa che venga realizzato il programma stesso oppure limitatamente a quelle località ove non appare possibile o conveniente procedere all'acquisto o alla costruzione dei fabbricati, l'assunzione in locazione di alloggi da cedere in sub-locazione agli impiegati, stipulando apposite convenzioni con gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro o con altri enti previdenziali. I contratti di locazione o di sub-locazione degli anzidetti alloggi saranno assoggettati alla disciplina generale prevista dalle norme vigenti.

Per disciplinare la formazione e l'attuazione del detto programma di interventi straordinari, le convenzioni da stipulare e le concessioni degli alloggi in locazione o in sub-locazione, è stata prevista un'apposita delega al Governo per l'emanazione dei conseguenti decreti delegati.

In ordine alla previsione della costruzione, con l'articolo 21 si dà la possibilità al Ministro delle finanze, allo scopo soprattutto di realizzare le opere edilizie in tempi brevi, di avvalersi dello strumento della concessione, disciplinato dalla legge 24 giugno 1929, n. 1137, in analogia a quanto già previsto da precedenti leggi per altre amministrazioni statali chiamate a risolvere problemi simili. L'affidamento in concessione viene peraltro limitato a società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, che indubbiamente offrono allo Stato maggiori garanzie di pieno adempimento. Allo stesso scopo di celerità di attuazione del programma edilizio risponde la prevista deroga alla legge 8 agosto 1977, n. 584, recante « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea », in quanto i dubbi tuttora esistenti sulla portata e sull'ambito di applicabilità di detta legge potrebbero intralciare l'azione dell'amministrazione e, quindi, compromettere l'operatività del programma stesso. Ai fini delle costruzioni di cui trattasi viene prevista l'utilizzazione in via primaria di

aree di proprietà statale e, solo in via subordinata, in caso di idoneità delle stesse aree di proprietà aliena da espropriare od acquisire in via consensuale anche mediante permutate. Per accelerare la procedura di acquisizione delle aree si richiamano, per i casi di permutate, le disposizioni del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, alle quali viene peraltro apportata una lieve modifica, allo scopo di renderne ancora più spedita l'applicazione.

Le opere sono dichiarate di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili, e, per favorirne la sollecita realizzazione, viene richiamata la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante norme per la « Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche ».

Considerato, infine, che spesso è ostativa alla idoneità ed alla funzionalità dei servizi la mancanza di una adeguata manutenzione dei fabbricati adibiti a sedi di uffici centrali e periferici e dei relativi servizi sociali nonché delle strutture didattiche e ricettive della scuola centrale tributaria e che non sempre è agevole definire gli esatti confini tra manutenzione ordinaria (di competenza dell'amministrazione usuaria) e manutenzione straordinaria (di competenza dei Ministeri dei lavori pubblici), viene prevista all'articolo 22 l'assunzione da parte del Ministero delle finanze anche della manutenzione straordinaria degli edifici indicati nel medesimo articolo 22.

Gli articoli 23 e 24 prevedono una deroga alle norme di contabilità generale dello Stato per la locazione di immobili da destinare in sede di prima attuazione della legge di delega, ad uffici centrali e periferici e dei relativi servizi sociali e per l'acquisizione dei beni mobili necessari per l'arredamento degli uffici medesimi e delle strutture didattiche centrali e periferiche e di quelle ricettive per i discenti della scuola centrale tributaria.

8) Il titolo V contiene le norme di previsione e di copertura della spesa.

La spesa è essenzialmente commisurata alle esigenze di ammodernamento e potenziamento dell'amministrazione ed è, quindi, da considerare spesa d'investimento; essa è, infatti, diretta in massima parte (per circa il 75 per cento) a dotare gli uffici di sedi idonee e funzionali, in relazione alla nuova organizzazione degli stessi e a realizzare un programma di investimenti in alloggi per i dipendenti in modo da favorire la mobilità del personale e la rapida soluzione del problema della casa per le famiglie degli impiegati, oggi quanto mai acuto nelle sedi più importanti. Un'altra cospicua parte della spesa è destinata all'ampliamento del sistema informativo e al completamento di quello in corso, nonché alla acquisizione di nuove attrezzature per gli uffici.

Si aggiungono, infine, gli oneri per il completamento dell'organico del personale in relazione alla incisiva ristrutturazione degli uffici, per gli incentivi di rendimento e per le indennità da corrispondere al personale iscritto nei peculiari profili professionali e per la prima sistemazione degli impiegati in dipendenza degli inevitabili trasferimenti derivanti dalla nuova organizzazione dell'amministrazione.

I più rilevanti impegni di spesa rientrano nella normativa di cui al titolo IV, (Norme particolari, articoli 18-24). Per il completamento e l'adeguamento dei progetti di automazione in corso di realizzazione e l'estensione dell'automazione stessa ad altri settori. Per l'attuazione del programma di interventi straordinari è prevista una spesa di 1.500 miliardi ripartita negli anni 1985-1989 per la realizzazione di circa 40.000 locali uffici, con annesse pertinenze ed eventuali servizi sociali, laddove saranno ritenuti necessari, nonché la costruzione di 3.000 alloggi di servizio. È appena il caso di soggiungere che l'attuazione del programma darà un notevole contributo alla ripresa del settore edilizio nell'attuale momento di grave crisi.

Nel periodo di prima attuazione della ristrutturazione degli uffici e in attesa

della costruzione degli immobili di cui al programma di interventi straordinari, potrebbe essere necessario disporre immediatamente di edifici da assumere in locazione e da destinare alle nuove sedi; in relazione, pertanto, alla indicazione di cui all'articolo 23 occorre prevedere un aumento della dotazione dei capitoli di bilancio del Ministero delle finanze concernente i fitti passivi. L'onere previsto per tale esigenza

viene determinato, per l'anno 1985 in lire 2.400 milioni.

Viene, infine, prevista una spesa, sempre per l'anno 1985, di lire 5 miliardi da destinare all'acquisto di mobili, macchine e attrezzature varie per il funzionamento dei nuovi uffici (articolo 24).

Nel suo complesso il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'anno finanziario 1985, per un totale di 80.000 milioni di lire.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE**TITOLO I.****DELEGA LEGISLATIVA****ART. 1.***(Delega).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i criteri e le direttive indicati negli articoli seguenti, norme dirette a:

1) adeguare l'ordinamento degli organi e degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze al nuovo sistema tributario ed alle esigenze connesse con gli altri compiti previsti da norme dello Stato e della Comunità economica europea con speciale riferimento all'attività doganale;

2) conformare la disciplina dello stato giuridico e dei ruoli del personale dipendente dal Ministero delle finanze al nuovo ordinamento degli organi e degli uffici, di cui al precedente n. 1), in armonia con la legge 11 luglio 1980, n. 312;

3) semplificare e razionalizzare le procedure amministrative, completare l'automazione dei servizi riguardanti l'attività del Ministero delle finanze e realizzare il sistema informativo del Ministero stesso.

ART. 2.*(Decreti delegati).*

I decreti, di cui all'articolo precedente, sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazio-

ne economica, sentito il parere delle Commissioni di merito della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le Commissioni, di cui al comma precedente, devono esprimere il parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.

L'entrata in vigore dei decreti delegati o di singole norme degli stessi può essere stabilita con decorrenza non superiore ad un anno dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica per quanto concerne gli organi centrali di cui ai successivi articoli 4 e 5 e l'unificazione dei ruoli di cui al successivo titolo III, a diciotto mesi per quanto concerne le direzioni generali di finanza di cui al successivo articolo 7, a tre anni per quanto concerne l'unificazione degli uffici tributari e delle attività di accertamento e per la completa attuazione di ogni altra disposizione prevista dalla legge.

TITOLO II.

ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

ART. 3.

(Decentramento amministrativo).

L'ordinamento degli organi e degli uffici centrali e periferici deve essere stabilito sulla base del maggiore decentramento possibile delle attribuzioni e delle competenze amministrative, salva la previsione dei controlli ritenuti necessari sugli uffici periferici.

Tutte le funzioni amministrative della Amministrazione finanziaria, ad eccezione di quelle che investono questioni di interesse generale o che comportano rilevanti impegni di spesa, devono essere attribuite agli uffici periferici con i necessari poteri di decisione.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, devono essere specificati i casi, che co-

munque devono essere di particolare rilevanza, in cui gli organi sopraordinati possono intervenire per coordinare l'attività di controllo degli uffici dipendenti dalle singole direzioni generali.

Con i decreti di cui al precedente articolo 2 devono essere disciplinate la soppressione e la conseguente graduale chiusura di tutti gli organi ed uffici non previsti dalla presente legge e dai decreti di cui allo stesso articolo 2, in corrispondenza all'istituzione degli organi ed uffici dagli stessi decreti previsti, ai quali vengono attribuite le funzioni da essi svolte, coordinandole con l'ordinamento vigente di tutti gli altri organi ed uffici periferici dello Stato, nonché di quelli delle regioni e degli altri enti locali territoriali.

ART. 4.

(Direttore generale del coordinamento).

Deve essere previsto il direttore generale del coordinamento alle dirette dipendenze del Ministro, col quale collabora al coordinamento dell'attività dei vari servizi dell'amministrazione centrale e di questi con il Comando generale della guardia di finanza, per quanto attiene l'attività tributaria, e con l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e con il compito di vigilare sull'efficienza ed il rendimento dei singoli servizi centrali e periferici e di provvedere alla disciplina della utilizzazione dei servizi indivisibili da parte delle direzioni generali.

L'incarico di direttore generale del coordinamento è conferito, di norma, a un dirigente generale del Ministero delle finanze. L'incarico è revocabile con le stesse modalità con le quali è stato conferito.

Nell'ambito dell'ufficio del direttore generale del coordinamento devono essere istituiti quali servizi indivisibili:

a) il servizio per gli studi di politica tributaria e per l'analisi fiscale, diretti anche alla programmazione sistematica dell'attività antievasione;

b) il servizio per la programmazione e il coordinamento delle attività di informatica e per la vigilanza sulla loro attuazione;

c) il servizio per l'utilizzazione degli indicatori di produttività (*standards* lavorativi) ai fini della migliore utilizzazione degli uffici centrali e periferici;

d) il servizio per lo sviluppo della coscienza civile e l'informazione del contribuente;

e) il servizio per l'addestramento ed il perfezionamento professionale e la scuola centrale tributaria;

f) il servizio per il coordinamento tributario legislazione e studi.

Il servizio stampa per la documentazione e l'informazione giornalistica e radiotelevisiva è posto alle dirette dipendenze del Ministro.

ART. 5.

(*Direzioni generali*).

L'Amministrazione centrale deve essere suddivisa in direzioni generali, tali da raggruppare presso ciascuna di esse funzioni omogenee attualmente ripartite fra organi similari diversi, secondo i seguenti criteri:

a) servizi inerenti alle imposte sul reddito, all'imposta sul valore aggiunto, alle tasse e alle imposte indirette sugli affari, ai tributi locali e alle entrate speciali;

b) servizi inerenti ai diritti doganali e alle imposte di fabbricazione e sui consumi;

c) servizi inerenti al catasto, alla consulenza tecnica, alla conservazione dei registri immobiliari e alla valutazione della proprietà immobiliare;

d) servizi inerenti all'amministrazione dei beni del demanio e dei beni patrimoniali dello Stato;

e) servizi inerenti agli affari generali e all'amministrazione.

Nelle materie ad esse attribuite e salvo il coordinamento di carattere generale spettante al direttore generale del coordinamento, le direzioni generali devono avere altresì competenza relativamente:

a) ai servizi per l'attuazione e la gestione delle attività d'informatica;

b) alle relazioni internazionali;

c) alle attività di studio, programmazione e controllo sui risultati dell'azione amministrativa;

d) ai servizi del contenzioso.

Deve essere istituito presso la Direzione generale degli affari generali e del personale un economato generale, il quale eserciterà direttamente e senza limiti di valore per gli impegni di spesa le competenze dello stesso, secondo le indicazioni del Ministro delle finanze, nelle materie di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e di quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze e con esclusione della fornitura di pubblicazioni di ogni genere e delle carte rappresentative di valori, utilizzando lo stanziamento di spesa iscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero delle finanze. Sarà prevista la possibilità di avvalersi direttamente anche di fornitori diversi dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, nei casi di urgenza accertati con decreto del Ministro delle finanze, ove venga dichiarata da parte dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato la propria indisponibilità, sentito il Provveditorato generale dello Stato, per l'acquisizione della carta bianca e da lettere, delle buste, degli stampati e dei moduli, in deroga all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140.

Alle direzioni generali devono essere attribuite, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni di indirizzo, di pro-

grammazione e di coordinamento delle attività degli organi periferici oltre ad eventuali funzioni operative in specifici settori.

Le direzioni generali risultanti dal raggruppamento previsto dal primo comma possono essere articolate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, in direzioni centrali comprendenti ciascuna servizi unitari od omogenei o connessi tra loro. Le direzioni centrali, in numero non superiore a dieci, devono essere suddivise — con decreto del Ministro delle finanze — in divisioni.

ART. 6.

(Scuola centrale tributaria).

In armonia con quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, devono essere emanate norme per il riordinamento ed il potenziamento della Scuola centrale tributaria prevedendo tra l'altro:

a) la possibilità di istituire sedi decentrate;

b) l'istituzione di uno o più convitti per gli impiegati partecipanti ai corsi;

c) il collegamento della Scuola centrale tributaria e delle sue sedi decentrate con i servizi per l'istruzione professionale del personale.

Il direttore della Scuola centrale tributaria è scelto tra i professori ordinari delle università, i magistrati ordinari o amministrativi e avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata o tra gli impiegati del Ministero delle finanze con qualifica di dirigente generale di livello C.

ART. 7.

(Direzioni regionali di finanza).

Deve essere istituita, di norma, in ogni capoluogo di regione, una direzione regionale di finanza, alla quale devono es-

sere attribuite, oltre a specifiche funzioni operative indicate nei commi successivi, funzioni decentrate di programmazione, di coordinamento e di indirizzo dell'attività svolta da tutti i dipendenti uffici finanziari compresi nel territorio della regione, nonché di coordinamento dell'attività degli uffici stessi con i servizi operativi del Corpo della guardia di finanza anche al fine di evitare duplicazione di funzioni.

Potrà essere stabilito che la circoscrizione di una direzione regionale sia estesa ad altra regione al fine di ripartire i servizi in tutto o in parte su basi territoriali il più possibile omogenee.

La direzione regionale di finanza ha la rappresentanza unitaria dell'amministrazione finanziaria in sede regionale, deve costituire l'organo di collegamento di tutti gli uffici finanziari sottordinati con l'amministrazione centrale e deve essere suddivisa, con decreto del Ministro delle finanze, in servizi corrispondenti di regola per numero e competenze alle direzioni centrali.

La direzione regionale di finanza, sulla base delle direttive emanate dalle direzioni generali e tenendo conto delle indicazioni fornite dal comitato tributario regionale, e d'intesa con il comando di zona della Guardia di finanza territorialmente competente, predispone annualmente il piano degli accertamenti e formula i criteri cui dovranno attenersi gli uffici finanziari delle regioni e i servizi operativi del Corpo della guardia di finanza, fatta salva l'attività di iniziativa di questi ultimi.

Deve essere istituito, alle dipendenze del direttore regionale, un servizio ispettivo con i seguenti compiti:

a) effettuare verifiche e controlli, direttamente o su richiesta del servizio centrale degli ispettori tributari, su tutti gli uffici finanziari periferici dipendenti;

b) effettuare controverifiche ai fini del controllo dell'attività e del funzionamento degli uffici finanziari periferici dipendenti;

c) effettuare, su richiesta degli uffici dipendenti o su propria iniziativa, accessi, ispezioni, verifiche e ricerche, con

le stesse facoltà previste dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni;

d) effettuare verifiche e controlli sulla movimentazione delle merci da e per l'estero, sulla produzione di beni sottoposti a sovrimposta di confine e ad imposta sui consumi, sulla erogazione dei fondi della Comunità economica europea.

Devono essere istituiti nell'ambito della direzione regionale un servizio per l'istruzione professionale del personale, un servizio di economato, nonché un servizio contabile con le attribuzioni previste dall'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Devono essere attribuite alla direzione regionale di finanza le competenze attualmente esercitate dalle intendenze di finanza:

1) in base alla legge 7 gennaio 1929, n. 4 eccetto quelle di cui all'articolo 26 della legge stessa;

2) in materia di ricorsi amministrativi relativi a tributi erariali e di definizione in via amministrativa di contesti relativi a reati punibili con la sola multa.

Devono essere, altresì, attribuite al direttore regionale di finanza le competenze attualmente esercitate dal Ministro delle finanze in materia di contenzioso relativo a tributi comunali e provinciali.

Le competenze attualmente assegnate alle intendenze di finanza in materia di gestione di affari generali devono essere attribuite alle direzioni regionali di finanza o agli uffici periferici di cui all'articolo 8.

ART. 8.

(Uffici periferici).

Gli uffici periferici, da porre alle dipendenze della direzione regionale di finanza nella cui circoscrizione ciascuno

ha sede e da ordinare con l'osservanza dei criteri sotto indicati, si devono distinguere in:

a) uffici tributari che devono esercitare le funzioni attualmente attribuite agli uffici distrettuali delle imposte dirette, agli uffici del registro ed agli uffici imposte sul valore aggiunto nonché alle intendenze di finanza in materia di imposte dirette, tasse e imposte indirette sugli affari, di contenzioso relativo ai tributi comunali e di applicazione dell'articolo 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, escluse le competenze attribuite alle direzioni regionali di finanza e ai centri di servizio; nell'esercizio delle anzidette funzioni, loro attribuite, gli uffici tributari devono svolgere ogni attività operativa diretta alla liquidazione ed all'accertamento dei tributi ed alla riscossione diretta e coattiva di tutte le entrate erariali; alla rappresentanza a difesa dell'Amministrazione finanziaria innanzi alle commissioni tributarie, nonché alle funzioni connesse alla consulenza ad organi giurisdizionali, da questi richiesta, sugli aspetti tributari e, comunque, di natura tecnica, delle controversie ad essi devolute. L'unificazione dei servizi negli uffici tributari deve essere prevista in modo da consentire di realizzare gradualmente l'unicità dell'attività operativa di accertamento nei confronti del singolo contribuente e la sostituzione delle gestioni esattoriali. Il territorio nazionale deve essere suddiviso in distretti in ognuno dei quali deve essere istituito un ufficio tributario; ogni comune deve essere compreso in un solo distretto; nella determinazione dei distretti e nella scelta della sede degli uffici tributari si deve tener conto del numero dei contribuenti, del gettito dei tributi amministrati, del tipo di insediamento economico-produttivo nonché della consistenza demografica, dell'importanza delle strutture sociali e amministrative esistenti, della facilità delle comunicazioni ed in ogni caso della maggiore possibile aderenza alle particolari esigenze locali; all'ufficio tributario con sede nel capoluogo di provincia, oltre alle funzioni sopraindicate, devono essere attribuite:

1) le competenze devolute alle intendenze di finanza con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1976, n. 96, e successive modificazioni, in materia di collocamento a riposo del personale e di liquidazione del trattamento di quiescenza relativa al personale in servizio negli uffici periferici indicati nel presente articolo; tali competenze, per il personale in servizio nelle direzioni regionali di finanza, ad esclusione del direttore regionale, sono attribuite agli uffici tributari con sede nei capoluoghi di regione;

2) tutte le funzioni attualmente svolte dalle intendenze di finanza e non attribuite ad organi ed uffici diversi;

b) centri di servizio, ai quali devono essere attribuiti i compiti previsti dalla legge 24 aprile 1980, n. 146, da estendere anche all'imposta sul valore aggiunto, nonché gli adempimenti attualmente spettanti allo schedario generale dei titoli azionari. Detti centri cureranno, altresì, la ricezione e la elaborazione delle comunicazioni all'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni; i centri collaboreranno altresì con gli uffici tributari di cui alla precedente lettera a) negli accertamenti resi necessari dai risultati di controlli automatizzati; i centri potranno, infine, provvedere all'elaborazione di dati ed alla gestione decentrata di archivi magnetici riguardanti operazioni dei centri medesimi e degli uffici tributari;

c) uffici tecnici erariali, cui devono essere attribuite le funzioni attualmente devolute alle intendenze di finanza in materia di amministrazione dei beni del demanio e dei beni patrimoniali dello Stato, ufficio per il calcolo delle aree del nuovo catasto e conservatorie dei registri immobiliari con le attuali rispettive circoscrizioni territoriali, attribuzioni e competenze, salve le modifiche necessarie ad eventuali riduzioni del numero delle conservatorie dei registri immobiliari;

d) circoscrizioni doganali, dogane, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione con le attuali attribuzioni e competenze specifiche previste dalle leggi doganali vigenti e laboratori chimici delle dogane e imposte indirette per i quali dovranno essere rideterminate le attribuzioni, le competenze e le circoscrizioni territoriali. Le circoscrizioni doganali e gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione potranno essere riordinati anche territorialmente e dovranno inoltre esercitare le funzioni attualmente spettanti alle intendenze di finanza in materia di imposte doganali, di imposte di fabbricazione e sui consumi e di applicazione dell'articolo 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, escluse le competenze attribuite alle direzioni regionali di finanza; dovranno essere previsti, in relazione all'evoluzione che potranno subire le imposte di fabbricazione, la soppressione degli uffici delle imposte di fabbricazione ed il trasferimento dei relativi servizi agli uffici doganali; le dipendenze gerarchica e funzionale nell'ambito delle circoscrizioni doganali saranno definite unitamente ai rapporti con gli altri organi ed uffici periferici; nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni della direzione regionale, al fine di accelerare al massimo l'operatività dei servizi doganali, delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, dovrà essere assicurato un collegamento operativo diretto degli uffici stessi con la direzione generale delle dogane.

Oltre agli uffici tributari di cui alla lettera a) nei maggiori centri debbono essere istituiti altri uffici tributari, dimensionati, di norma, sulle circoscrizioni comunali, con le competenze di cui alla lettera a), escluse quelle espressamente attribuite all'ufficio tributario con sede nel capoluogo di provincia.

Agli uffici periferici di cui al presente articolo deve essere attribuita la gestione del personale loro organicamente assegnato, con l'unica esclusione delle competenze attribuite all'ufficio tributario con sede nel capoluogo di provincia.

Il deposito generale dei valori bollati, che dipenderà dalla direzione regionale di finanza del Lazio, e i depositi compartimentali dei valori bollati, che dipenderanno dalle direzioni regionali nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati, conserveranno le loro attribuzioni e competenze.

ART. 9.

(Comitato tributario regionale).

Deve essere istituito, per ogni direzione regionale di finanza, con decreto del Ministro delle finanze, un comitato tributario regionale per concorrere in via consultiva:

a) ad analizzare le strutture economiche della regione per determinare ed aggiornare indici e dati obiettivi di capacità contributiva, tenendo conto dell'entità degli scambi (anche in rapporto ai flussi di importazione ed esportazione)

b) ad analizzare i risultati settoriali e complessivi dei gettiti delle imposte anche per individuare le aree di evasione fiscale e di massima concentrazione del contenzioso tributario;

c) ad indicare linee di programmazione per l'attività di accertamento tributario.

La direzione regionale di finanza trasmette i risultati dell'attività e le proposte del comitato tributario regionale con le proprie osservazioni al Ministero delle finanze nonché, per l'esercizio delle sue funzioni, al commissario del Governo.

Il comitato tributario regionale deve essere composto da non più di trenta membri, designati per metà dall'Amministrazione finanziaria e per l'altra metà dalla regione, dalle province, dai comuni, dalle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e dalle confederazioni nazionali di sindacati dei lavoratori.

Devono far parte del comitato tributario regionale, oltre i membri di cui al comma precedente, il direttore regionale di finanza e un comandante di nucleo di

polizia tributaria della Guardia di finanza operante nella regione.

I membri non di diritto durano in carica cinque anni.

I membri designati dall'Amministrazione finanziaria devono essere scelti fra i dirigenti degli uffici periferici della regione con prevalenza dei dirigenti degli uffici tributari.

Il comitato tributario regionale è presieduto dal direttore regionale di finanza.

Il segretario e gli addetti alla segreteria devono essere impiegati dell'Amministrazione finanziaria.

Deve essere previsto che, per l'assolvimento dei propri compiti, il comitato tributario regionale possa richiedere informazioni, dati, notizie agli uffici dell'Amministrazione dello Stato, della regione, delle province e dei comuni.

TITOLO III.

RIORDINAMENTO DELLO STATO GIURIDICO E DEI RUOLI DEL PERSONALE

ART. 10.

(Ruolo unico delle qualifiche dirigenziali).

Fatta salva ogni diversa futura disciplina della dirigenza, può essere istituito un ruolo unico per tutte le qualifiche dirigenziali, sia amministrative che tecniche, del Ministero delle finanze, la cui dotazione organica deve essere adeguata alle necessità dei nuovi uffici, secondo la disciplina risultante dalla applicazione delle norme della presente legge. Conseguentemente devono essere sostituiti i quadri dalla lettera A alla lettera M, e loro successive variazioni, della tabella VI, allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Il direttore generale del coordinamento ed i direttori generali rivestono la qualifica di dirigente generale di livello B; i titolari delle direzioni centrali e delle direzioni regionali e due impiegati con fun-

zioni di consigliere ministeriale da destinare all'ufficio del direttore generale del coordinamento rivestono la qualifica di dirigente generale di livello C o equiparata.

Nell'ambito della dotazione organica, di cui al primo comma, deve essere prevista una specifica riserva di posti per il personale tecnico.

ART. 11.

(Qualifiche ad esaurimento).

I posti di ispettore generale e di direttore di divisione, conservati ad esaurimento nei vari ruoli della carriera direttiva del Ministero delle finanze e non ancora riassorbiti alla data di entrata in vigore dei decreti di attuazione della presente legge, devono essere rispettivamente unificati e le promozioni alle relative qualifiche sono regolate dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 12.

(Ordinamento del personale non dirigente).

Al personale del Ministero delle finanze, non contemplato negli articoli 10 e 11 si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

In considerazione della specificità di talune funzioni, esplicate dal Ministero delle finanze, richiedenti una specializzazione professionale e tecnica, tenendo anche conto di eventuali incarichi ricoperti, il Ministro delle finanze, d'intesa con le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione, è delegato ad istituire peculiari profili professionali amministrativi e tecnici, ad integrazione di quelli che la commissione di cui all'articolo 10 della legge 11 luglio 1980, n. 312, avrà individuato.

Qualora entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la commissione di cui al comma precedente non abbia provveduto alla individuazione dei profili professionali previsti dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, a tale adempimento è preposto il Ministro delle finanze con le modalità di cui al comma precedente, in applicazione dei principi generali dell'ordinamento del pubblico impiego.

La identificazione dei profili professionali, compresi quelli di cui al secondo comma, deve essere effettuata al fine di realizzare l'unificazione del personale appartenente agli attuali distinti ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria e di assicurare la necessaria mobilità tra i diversi settori di attività della medesima.

ART. 13.

(Dotazione organica).

La dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali deve essere stabilita in relazione alla consistenza organica dei ruoli soppressi aumentata del numero dei posti necessari alla sistemazione del personale di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, nonché alle esigenze di personale connesse al nuovo ordinamento di cui al titolo II.

L'aumento della dotazione organica cumulativa del personale del Ministero delle finanze non deve eccedere le ventimila unità.

ART. 14.

(Organici degli uffici).

In relazione alle effettive necessità funzionali ed in base alle dotazioni di personale dirigente e non dirigente di cui ai precedenti articoli 10, 11 e 12, deve essere determinato con decreto del Mini-

stro delle finanze l'organico di ciascuna direzione generale e di ciascun ufficio periferico, con analitica indicazione delle specifiche qualificazioni professionali di ciascuna unità e con particolare riguardo agli impiegati forniti di peculiari profili professionali di cui al secondo comma dell'articolo 12, ai quali devono essere vietati il trasferimento o l'assegnazione in uffici in cui non risulti disponibile il posto relativo.

ART. 15.

(Sedi di servizio, orario di lavoro e incentivi economici).

Devono rimanere fermi gli attuali obblighi di permanenza negli uffici di una determinata regione uniformando i relativi termini a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Per la destinazione agli uffici centrali deve costituire titolo di preferenza, nei limiti delle esigenze derivanti dal nuovo ordinamento degli organi e degli uffici, la provenienza da uno dei soppressi ruoli centrali.

Deve essere prevista la possibilità di adottare, per l'espletamento di particolari servizi, orari giornalieri di lavoro diversificati da quello normale anche attraverso l'adozione di più turni giornalieri di servizio.

In considerazione della specificità delle funzioni esplicate dal Ministero delle finanze, richiedenti una particolare specializzazione professionale e tecnica, deve essere previsto per tutto il personale operante negli uffici finanziari un trattamento economico aggiuntivo articolato per qualifica, compresa quella dirigenziale.

ART. 16.

(Amministrazione del personale).

Deve essere attribuita alla direzione generale degli affari generali e del personale la competenza relativa alle assun-

zioni, allo svolgimento ed alle cessazioni del rapporto di impiego, alla destinazione ed ai trasferimenti di ciascun impiegato alle singole direzioni generali e alle direzioni regionali di finanza e ad ogni altro provvedimento concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza di tutto il personale del Ministero delle finanze, salvo quanto previsto nel comma seguente.

Alle direzioni regionali di finanza deve essere attribuita la competenza relativa alla destinazione, ai trasferimenti, alle temporanee assegnazioni del personale agli uffici dipendenti, nonché alla emanazione di provvedimenti specificamente indicati concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza, escluse le competenze attribuite all'ufficio tributario con sede nel capoluogo di provincia.

Deve essere previsto che la direzione degli affari generali e del personale eserciti le attribuzioni in materia di prima destinazione e di trasferimenti, sentite le altre direzioni generali in base alle rispettive competenze, secondo programmi coordinati dal direttore generale del coordinamento.

Per il personale dell'Amministrazione finanziaria, ai fini di una rapida copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche di ciascuna qualifica funzionale e dei profili professionali, la competenza a bandire e ad espletare i concorsi deve essere attribuita al Ministero delle finanze. Fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al sesto comma dell'articolo 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano le disposizioni vigenti per il Ministero delle finanze in materia di concorsi.

ART. 17.

*(Trattamento economico
di prima sistemazione e di trasferimento).*

Per il personale civile appartenente ai ruoli del Ministero delle finanze, trasferito, per motivate esigenze di servizio, ad altra sede, la misura dell'indennità di

prima sistemazione è elevata a lire 1 milione, oltre a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente al momento del trasferimento.

Il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, cessa, nei confronti del personale di cui al comma precedente, dopo i primi giorni di missione continuativa nella medesima località.

TITOLO IV.

NORME PARTICOLARI

ART. 18.

(Sistema informativo).

Tutte le attività concernenti l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi ed agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria devono essere disciplinate, secondo criteri di razionalità e semplificazione, in maniera da consentire per quanto possibile il loro svolgimento in forma automatizzata.

La disciplina di cui al comma precedente, deve riguardare, tra l'altro, i servizi inerenti:

- a) ai centri di servizio;
- b) alle conservatorie dei registri immobiliari;
- c) al contenzioso tributario e al massimario tributario;
- d) all'assunzione, all'amministrazione e alla gestione del personale;
- e) alla riscossione dei tributi e di ogni altra entrata erariale;
- f) al catasto edilizio urbano ed al catasto terreni;
- g) al demanio dello Stato;
- h) alle dogane e agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Il Ministero delle finanze, nello svolgimento delle attività istituzionali, comprese quelle relative all'anagrafe tributaria, si avvale di apparecchiature elettroniche per il trattamento dei dati ai fini di sviluppare l'automazione del proprio sistema informativo. Il sistema informativo può essere articolato in sottosistemi tra loro coordinati e connessi, cui corrispondono uffici per l'informatica; esso comprende anche il sottosistema della Guardia di finanza per la parte che concerne l'attività di prevenzione, ricerca e denuncia delle evasioni e delle violazioni tributarie.

Con decreti del Ministro delle finanze possono essere emanate, anche in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari concernenti le attribuzioni delle direzioni generali relative all'istituzione dei centri informativi, norme di organizzazione degli uffici o reparti operanti per il sistema informativo.

È costituito un Comitato tecnico per il sistema informativo alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, con il compito di:

1) promuovere il coordinamento delle attività degli uffici per l'informatica;

2) formulare pareri e proposte per la predisposizione ed utilizzazione del sistema informativo a fini di analisi fiscali;

3) proporre programmi per lo sviluppo del sistema informativo del Ministero delle finanze anche al fine di definire modelli di analisi da utilizzare per le procedure di accertamento;

4) valutare le proposte degli uffici per l'informatica per lo sviluppo dei rispettivi sottosistemi e proporre le relative modalità di realizzazione;

5) proporre criteri da seguire nella stipulazione delle convenzioni previste dall'articolo 8;

6) valutare i piani tecnici, anche in relazione alla loro fattibilità, gli stati di avanzamento e le realizzazioni dei progetti di informatica;

7) predisporre piani per il reclutamento e la formazione del personale a qualificazione informatica; indicare criteri per la sua utilizzazione e verificare l'attuazione di piani di formazione del personale medesimo;

8) rendere, su richiesta del Ministro delle finanze, altri pareri e valutazioni in materia d'informatica e di analisi fiscali.

Il Comitato tecnico per il sistema informativo è composto:

a) dal direttore generale del coordinamento, dai responsabili degli uffici per l'informatica o dei centri informativi delle direzioni generali del Ministero delle finanze e della Guardia di finanza, nonché da un funzionario scelto tra i dirigenti dei ruoli per i servizi meccanografici;

b) da due ispettori appartenenti al Servizio centrale degli ispettori tributari;

c) da non più di otto esperti altamente specializzati estranei all'Amministrazione finanziaria ed alle società ed istituti che abbiano rapporti convenzionali o contrattuali con l'Amministrazione stessa. Gli esperti possono essere scelti anche tra docenti universitari di ruolo e tra dipendenti da altre amministrazioni pubbliche.

Il Ministro delle finanze nomina, con proprio decreto, i membri del Comitato e tra essi designa il presidente.

Ai componenti di cui alla lettera c) del primo comma sono corrisposte retribuzioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione all'impegno a ciascuno richiesto e sulla base di quelle correnti nel settore privato. Ai componenti di cui alla lettera a) del primo comma sono corrisposte le indennità previste dall'articolo 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non cumulabili con quella eventualmente spettante in qualità di membro del Comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria.

Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica composta da personale con quali-

ficazione informatica o statistica, che vi opera a tempo pieno, appartenente all'Amministrazione finanziaria, compresa la Guardia di finanza.

ART. 19.

(Programma di interventi straordinari per l'acquisizione di beni immobili).

Il Ministro delle finanze, al fine di dotare di sedi idonee e funzionali gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria e gli occorrenti servizi sociali nonché le strutture didattiche centrali e periferiche e quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria, è autorizzato a predisporre ed attuare nel quinquennio 1985-1989 un programma straordinario di acquisti e costruzioni di immobili nonché di ammodernamento di edifici demaniali, coordinato con il programma generale di acquisti e costruzioni di immobili per uffici predisposto dal Ministero del tesoro.

Nell'anzidetto programma straordinario deve essere prevista anche la possibilità di acquisire aree da adibire a spazi doganali.

Il programma di cui al comma precedente, predisposto su base regionale in conformità ai piani urbanistici ed edilizi comunali, è approvato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le variazioni del programma devono essere adottate con le stesse modalità.

ART. 20.

(Programma di interventi straordinari per assicurare la disponibilità di alloggi al personale dell'Amministrazione finanziaria).

Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici finanziari centrali e periferici anche me-

diante la mobilità del personale, è autorizzato a predisporre ed attuare, entro il quinquennio successivo all'entrata in vigore della presente legge e per le località sedi dei suddetti uffici, un programma di acquisti e di costruzioni di fabbricati di tipo economico da destinare esclusivamente ad alloggi di servizio in concessione d'uso agli impiegati civili dell'Amministrazione finanziaria.

Il Ministro delle finanze, per le località sedi di uffici finanziari nelle quali non sia possibile o non opportuno acquistare e costruire fabbricati e comunque fino a quando nelle altre località non sia attuato il programma di cui al comma precedente, è autorizzato a stipulare con gli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro o con altri enti di previdenza convenzioni per acquisire la disponibilità di fabbricati di proprietà degli stessi da concedere in uso agli impiegati civili dell'Amministrazione finanziaria.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria e con le modalità previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 2, norme intese a disciplinare la formazione ed attuazione del programma di cui al primo comma, le convenzioni di cui al secondo comma, la concessione degli alloggi.

Il Governo della Repubblica eserciterà la delega, di cui al comma precedente, attenendosi ai seguenti principi direttivi:

1) il programma di acquisti e di costruzioni dovrà basarsi sulle esigenze dei singoli uffici tenuto conto della difficoltà di reperimento di alloggi e di destinazione di personale a domanda;

2) il programma potrà prevedere l'acquisto e la costruzione di fabbricati destinati ad alloggi sia familiari, sia per persone singole con servizi comuni, ai quali deve essere estesa la disposizione dell'articolo 24;

3) saranno previsti i modi di amministrazione degli immobili e di prestazione dei servizi comuni;

4) sarà prevista la deroga a norme di legge limitative della disponibilità degli alloggi di proprietà degli Istituti di previdenza;

5) saranno stabiliti i criteri per le assegnazioni degli alloggi in concessione;

6) i canoni di concessione saranno assoggettati alla disciplina generale prevista dalle norme vigenti, comprese quelle relative alla legge 27 luglio 1978, n. 392, salve le deroghe stabilite dalle norme delegate;

7) saranno disciplinate la cessazione dell'assegnazione e la conseguente revoca della concessione, in relazione alla cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, dell'assegnatario o di un suo trasferimento ad altra sede di servizio.

ART. 21.

(Localizzazione e costruzione di beni immobili).

Alla localizzazione degli insediamenti necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente articolo 19, se difforni dai piani urbanistici ed edilizi, provvede il Ministero delle finanze ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La costruzione degli immobili di cui agli articoli 19 e 20 può essere affidata, anche in deroga alle norme vigenti, in concessione a società con prevalente partecipazione statale anche indiretta. Non si applica la disciplina prevista dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, anche quando la esecuzione delle opere venga affidata in concessione di sola costruzione.

Devono essere utilizzate, ove possibile, aree di proprietà statale o, in mancanza, acquisite mediante espropriazione per pubblica utilità ovvero a mezzo di permuta o compravendita. Ai fini della permuta si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito in legge dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, anche nei

casi in cui le aree offerte in permuta allo Stato siano di maggiore valore.

L'approvazione del progetto delle opere, di cui ai commi precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori relativi sono dichiarati urgenti ed indifferibili, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Le disposizioni, di cui ai precedenti commi, si applicano, anche in caso di ammodernamento e ristrutturazione degli edifici demaniali destinati o da destinare a sede degli uffici del Ministero delle finanze.

ART. 22.

(Manutenzione straordinaria degli immobili).

Alla manutenzione straordinaria degli edifici adibiti a sedi dei propri uffici centrali e periferici e dei relativi servizi sociali, ad alloggi per il personale e a sedi delle strutture didattiche centrali e periferiche nonché di quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria, provvede il Ministero delle finanze e l'onere di spesa relativo viene iscritto su apposito capitolo istituito nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Il Ministro delle finanze può delegare ai titolari degli uffici la facoltà di assumere impegni sul sopraindicato capitolo di bilancio, nei limiti e con le modalità stabilite con proprio decreto.

ART. 23.

(Locazione di beni immobili).

Nella prima attuazione della presente legge le spese per la locazione degli immobili da destinare a sedi di uffici centrali e periferici e dei relativi servizi sociali potranno essere effettuate anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

ART. 24.

(Acquisizione di beni mobili).

In sede di attuazione della presente legge potranno essere effettuate, anche in economia e in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato e all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, le spese relative all'acquisizione di beni mobili, di arredi e di tutti i mezzi tecnici e strumentali necessari al primo impianto degli uffici centrali e periferici, degli occorrenti servizi sociali e delle strutture didattiche centrali e periferiche e di quelle ricettive per i discenti della Scuola centrale tributaria.

Devono essere in particolare potenziate le attrezzature delle sedi degli uffici doganali, segnatamente di quelle ubicate nell'arco alpino, dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

TITOLO V.

NORME FINALI

ART. 25.

(Impegni di spesa).

Ai fini dell'attuazione della delega prevista nei precedenti articoli, per quanto attiene alle materie relative alla disciplina giuridica ed economica del personale, è autorizzata per il triennio 1985-1987 la spesa complessiva di lire 150 miliardi.

Per sopperire agli oneri relativi al completamento ed adeguamento del sistema informativo di cui al precedente articolo 18, nonché a quelli concernenti la manutenzione straordinaria degli immobili di cui al precedente articolo 22 e a quelli relativi a locazione di beni immobili di cui al precedente articolo 23, è

autorizzata per il triennio 1985-1987 la spesa complessiva di lire 140.010 milioni.

Per la realizzazione del programma di interventi straordinari di cui al precedente articolo 19, il Ministro delle finanze è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 1.500 miliardi, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di:

300 miliardi per il 1985;

300 miliardi per il 1986;

300 miliardi per il 1987;

300 miliardi per il 1988;

300 miliardi per il 1989.

Per la realizzazione del programma di interventi straordinari di cui al precedente articolo 20, il Ministro delle finanze è autorizzato ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 350 miliardi, fermo restando che i pagamenti non possono superare i limiti degli stanziamenti iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze in ragione di:

50 miliardi per il 1985;

100 miliardi per il 1986;

100 miliardi per il 1987;

75 miliardi per il 1988;

25 miliardi per il 1989.

La ripartizione degli stanziamenti di cui ai commi precedenti potrà essere modificata in relazione all'effettivo fabbisogno connesso allo stato di progressione dei lavori, con apposita norma da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Per l'acquisizione dei beni mobili di cui all'articolo 24 per ciascuno dei sette esercizi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzato

lo stanziamento di cinque miliardi di lire da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

ART. 26.

(Onere finanziario).

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, è valutato per l'anno finanziario 1985 in complessive lire 80.000 milioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.